

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2298/79 DEL CONSIGLIO

del 15 ottobre 1979

relativo alla conclusione degli accordi, sotto forma di scambio di lettere, tra la Comunità economica europea e le Barbados, la Repubblica popolare del Congo, Figi, la Giamaica, la Repubblica cooperativa di Guyana, la Repubblica del Kenia, la Repubblica democratica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, Maurizio, la Repubblica del Suriname, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, Trinidad e Tobago e la Repubblica dell'Uganda nonché la Repubblica dell'India sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il 1979/1980

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che l'applicazione del protocollo n. 3 relativo alla zucchero ACP allegato alla convenzione ACP-CEE di Lomé⁽¹⁾ e dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica dell'India sullo zucchero di canna⁽²⁾ viene effettuata nel quadro della gestione dell'organizzazione comune del mercato dello zucchero;

considerando che è opportuno approvare gli accordi, sotto forma di scambio di lettere, tra la Comunità economica europea e gli Stati indicati nel protocollo n. 3 sullo zucchero ACP, la Repubblica del Suriname nonché la Repubblica dell'India sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il 1979/1980,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono approvati a nome della Comunità l'accordo, sotto forma di scambio di lettere, tra la Comunità

economica europea e le Barbados, la Repubblica popolare del Congo, Figi, la Giamaica, la Repubblica cooperativa di Guyana, la Repubblica del Kenia, la Repubblica democratica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, Maurizio, la Repubblica del Suriname, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, Trinidad e Tobago e la Repubblica dell'Uganda, sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il 1979/1980 e l'accordo, sotto forma di scambio di lettere, tra la Comunità economica europea e la Repubblica dell'India sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il 1979/1980.

I testi di tali accordi sono allegati al presente regolamento.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare gli accordi di cui all'articolo 1 al fine di impegnare la Comunità.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 15 ottobre 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. GIBBONS

⁽¹⁾ GU n. L 25 del 30. 1. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 190 del 23. 7. 1975, pag. 36.